



COMUNE DI LESINA
Provincia di Foggia

ORDINANZA
SETTORE URBANISTICA

REG. GENERALE N. 29 del 11-07-2016

Ufficio: URBANISTICA, GESTIONE PRG E PIANI ATTUATIVI

OGGETTO: ISTITUZIONE AREA PEDONALE LUNGOLAGO E SEGNALETICA VIE DIVERSE CENTRO ABITATO LESINA.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

- **Premesso** che con Delibera n. 71 del 16.04.2016 la Giunta Comunale ha approvato il “*piano comunale del traffico*”;
- **Rilevato** che la riqualificazione di via Banchina Vollarò (lungo lago) ha determinato già durante la scorsa stagione estiva un notevole afflusso di turisti, con conseguente aumento del traffico sia veicolare che pedonale;
- **Ravvisato** necessario ed opportuno interdire il transito in via Banchina Vollarò, nel tratto da via Vollarò a via Lanza, al fine di tutelare la pubblica incolumità, istituendo apposita area pedonale;
- **Ritenuto** necessario ed opportuno migliorare la fluidità della circolazione stradale vietando la sosta e/o la fermata in alcune strade del centro abitato interessate da notevole traffico in quanto vie strategiche per l’ingresso e l’uscita;
- **Considerata** la necessità di riservare alcuni stalli per il carico e lo scarico di merci, al fine di agevolare le attività commerciali e non creare intralci al traffico, in corso Umberto I e in via Carducci;
- **Considerata** la necessità di riservare stalli per la fermata degli autobus di linea in via Poggio Imperiale e corso Umberto I, dove sono già presenti segnali verticali, oltre che corsie riservate al transito dei mezzi di soccorso in via Duilio;
- **Visto** il parere favorevole espresso dal Comando di Polizia Municipale in data 19.04.2016 prot. 5799;
- **Visto** l’art. 7 del D.Lgs. 30.04.92, n. 285;
- **Visto** l’art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000;

ORDINA

- 1) di istituire l’Area Pedonale in via Banchina Vollarò, nel tratto da via Vollarò a via Lanza, dalle ore 21,00 alle ore 01,00 nel periodo 1 luglio - 31 agosto, con divieto di transito e sosta ad esclusione di:
- velocipedi;
 - veicoli al servizio di persone diversamente abili residenti o domiciliati nell’A.P., debitamente autorizzati. Per i veicoli non autorizzati vi è l’obbligo di comunicare, entro 72 ore, l’avvenuto accesso al Comando di Polizia Municipale. Per tali veicoli è consentito il transito e la sosta;
 - veicoli adibiti a servizi di polizia, antincendio e autoambulanze, per l’espletamento dei servizi di

Ordinanza n. 29 del 11-07-2016

1/3



istituto;

- veicoli in dotazione a personale esercente la professione sanitaria dipendente o convenzionata con la ASL, in occasione di visite domiciliari per pazienti ubicati all'interno dell'A.P.;
- veicoli per trasporto funebre;
- veicoli di residenti o domiciliati nell'A.P. debitamente autorizzati, solo per accedere ad autorimesse o posto auto privato;
- veicoli al servizio di attività commerciali poste all'interno dell'A.P. debitamente autorizzati, per il tempo strettamente necessario ad effettuare le operazioni di carico e scarico merci. Per i veicoli non autorizzati vi è l'obbligo di comunicare, entro 72 ore, l'avvenuto accesso al Comando di Polizia Municipale;
- veicoli di clienti di strutture ricettive ubicate all'interno dell'A.P. per raggiungere il parcheggio privato annesso o per effettuare la sosta necessaria alle sole operazioni di carico e scarico dei bagagli. Il titolare della struttura ricettiva dovrà segnalare al Comando di Polizia Municipale le targhe dei clienti preventivamente oppure entro 72 ore dall'accesso.

Qualora si rendesse necessario, urgente ed indifferibile il transito nell'A.P. per urgenze sanitarie, di sicurezza, di pubblica utilità o per qualsiasi altra causa, entro 72 ore dall'accesso non autorizzato l'interessato dovrà presentare al Comando di Polizia Municipale apposita dichiarazione sostitutiva con allegata idonea documentazione.

2) di installare la seguente segnaletica nelle vie:

- Oberdan tratto da via M. Biscotti a via Parini, divieto sosta 0-24, lato numeri dispari;
- Carducci tratto da via Oberdan a via Cesare Battisti, divieto sosta 0-24, lato numeri dispari;
- Manzoni tratto da via Oberdan a via Cesare Battisti, divieto sosta 0-24, lato numeri pari;
- Ariosto tratto da via Lorizio a via Cesare Battisti, divieto sosta 0-24, lato numeri dispari;
- Boccaccio, divieto sosta 0-24, lato numeri pari;
- Piemonte, divieto sosta 0-24, lato numeri pari;
- Colombo, divieto fermata, lato caserma CC;
- Duilio, divieto fermata, lato caserma CC;
- Rossini, divieto sosta 0-24, lato numeri pari;
- Puccini, divieto sosta 0-24, lato numeri pari;
- Verdi, divieto sosta 0-24, lato numeri pari;
- Corso Umberto I tratto da via Ripalta a via Gramsci, divieto sosta 0-24, lato numeri pari;
- Banchina Vollarò tratto da via Massimiliano Biscotti a zona "Drive In", divieto fermata, lato lago, escluse aree parcheggio antistanti esercizi "LAKE CAFE" e "LAGUNA MINIBAR";
- Via Monti tratto da via Cesare Battisti a corso Vittorio Emanuele, divieto fermata, lato numeri pari;
- Corso Vittorio Emanuele tratto da via Boccaccio a via Ariosto, divieto fermata, lato numeri dispari.

3) di riservare n. 3 aree per carico e scarico merce valide negli orari 7-13 /16-20 nelle vie:

- Carducci, tra i civici 2 – 4;
- corso Umberto I, tra i civici 42-44;
- corso Umberto I, tra i civici 75-79.

4) di riservare n. 2 stalli di sosta agli autobus di linea nelle vie:

- Poggio Imperiale di fronte al civico 6/A ;
- corso Umberto I tra i civici 104 – 106.

5) di riservare un'area per il transito dei mezzi di soccorso in via Duilio.

La presente Ordinanza è immediatamente esecutiva.

Sarà resa conoscibile con apposizione di idonea segnaletica, in conformità alle prescrizioni del Codice della Strada e relativo Regolamento di Esecuzione.

Precedenti Ordinanze con essa incompatibili si intendono revocate.

In caso di mancata osservanza saranno applicate le sanzioni previste dal Codice della Strada e s.m.i.

Ordinanza n. 29 del 11-07-2016

2/3



Contro la presente Ordinanza chiunque vi abbia interesse può proporre ricorso:

- al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti entro 60 giorni dalla pubblicazione , ai sensi dell'art. 37, comma 3, Codice della Strada e art. 74 Regolamento di Esecuzione;
- al Tribunale Amministrativo della Regione Puglia entro 60 giorni dalla pubblicazione, ai sensi della legge 1035/1971;
- al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla pubblicazione, ai sensi del D.P.R. 1199/1971.

Copia della presente ordinanza viene trasmessa:

- alla Polizia Municipale;
- al Comando Stazione Carabinieri di Lesina.

Il Comandante della P.M.
(dott.ssa Angela MILONE)

IL RESPONSABILE DEL SETTORE III
ING. RAFFAELE BRAMANTE

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.

